SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 736)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali

(PEDINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

NELLA SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1977

Aumento dell'assegno annuo all'Accademia nazionale dei Lincei e aumento dello stanziamento per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, società ed enti culturali

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accademia nazionale dei Lincei rappresenta indubbiamente una delle più alte e prestigiose espressioni della cultura italiana soprattutto nel campo scientifico.

Tale istituto, sorto auspice Federico Cesi il 17 agosto 1603, ebbe l'onore di annoverare, fra i propri soci, già pochi anni dopo la sua costituzione, Galileo Galilei e G. B. Della Porta.

Sorta con indirizzo strettamente scientifico, allargò, dopo l'unificazione d'Italia, la sua attività, aggiungendo agli studi rivolti alle scienze fisiche, matematiche e naturali, quelle delle discipline morali, storiche e filologiche.

Divenne così l'Accademia nazionale per eccellenza, grazie soprattutto all'opera illuminata di Quintino Sella, suo presidente per un periodo.

L'Accademia, sia pure a costo di gravissimi sacrifici, non ha mai interrotto ed ha anzi incrementato la sua attività scientifica che, già notevolmente accresciutasi nell'ultimo decennio, ha registrato un ulteriore fortissimo impulso in questi ultimi anni ed

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

è in continua espansione, anticipando in molti settori lo sviluppo del Paese.

Per quanto concerne le pubblicazioni, esse sono notevolmente aumentate; accanto alle antiche e gloriose Collane che stanno alla avanguardia in molti campi della ricerca di base, ve ne sono altre, più recenti, il ritmo delle quali va accrescendosi di giorno in giorno.

È superfluo rilevare che l'Accademia, rendendo noti con le proprie pubblicazioni i risultati della ricerca scientifica più avanzata, adempie i suoi compiti istituzionali e svolge una funzione di fondamentale interesse non solo per gli studiosi italiani, ma altresì per quelli di tutto il mondo.

Data quindi la rilevante importanza, anche internazionale, dell'Istituto, costituisce preminente interesse dello Stato, assicurare adeguate risorse finanziarie all'antica ed illustre Accademia, interesse che l'articolo 1 del presente disegno di legge intende perseguire integrando l'assegno annuo previsto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077; l'entità infatti di tale assegno (1 miliardo di lire) non risulta più adeguata all'aumentato onere delle spese correnti per cui si rende necessario provvedere ad un aumento, che si reputa indispensabile stabilire almeno nella misura di 800 milioni di lire.

Ma in Italia, accanto all'Accademia nazionale dei Lincei, esistono anche altre numerose Accademie, corpi scientifici e letterari ed enti culturali ugualmente illustri e di tradizioni altrettanto prestigiose, che vivono di sussidi statali.

Anche tali istituti, si trovano a dover affrontare, carenze finanziarie, e conseguentemente organizzative e funzionali, che si avviano a divenire croniche ed a provocare preoccupanti effetti paralizzanti delle rispettive attività e dei rispettivi compiti istituzionali.

È per ovviare a tali disastrose conseguenze che l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede l'aumento della dotazione del capitolo 1606 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali di lire 700 milioni.

Alla ripartizione di tale cifra si procederà con provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali; sulla ripartizione della somma in capitolo di bilancio dovrà comunque essere sentito preventivamente il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, l'organo di alta qualificazione scientifica e rappresentativa che è stato istituito in base al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del nuovo Ministero per i beni culturali e ambientali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei con sede in Roma, previsto dalla legge 11 novembre 1971, n. 1077, in lire un miliardo, viene elevato, con effetto dall'anno 1977, a lire un miliardo e ottocento milioni.

Art. 2.

Lo stanziamento compreso nel capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1977 è aumentato della somma di lire 700.000.000.

La ripartizione della somma prevista nel predetto capitolo per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, società e enti culturali vari sarà effettuata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede con una corrispondente aliquota delle entrate che affluiscono al bilancio dello Stato nell'anno medesimo per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105, recante modificazioni all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.